

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DISABILITÀ

La riforma della normativa sulla disabilità ha come obiettivo quello di procedere al riassetto delle disposizioni vigenti in materia al fine di garantire al cittadino disabile il pieno rispetto dei diritti civili e sociali, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.

Essa rientra tra le riforme e azioni chiave previste dal Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR). In particolare il PNRR affronta in modo integrato il nodo dell'assistenza sociosanitaria territoriale collegando alcuni investimenti della Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" agli investimenti e progetti di riforma proposti dalla Missione 6 "Sanità" Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria" ¹. Inoltre, nel documento della Commissione Europea relativo all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia è indicato che la Legge quadro per la disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021². Il disegno di legge è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla [NADEF 2021](#) (Nota di aggiornamento al DEF), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024.

Secondo dati recenti, diffusi dall'ISTAT³, nel nostro Paese, nel 2019, le **persone con disabilità sono 3 milioni e 150 mila (il 5,2% della popolazione)**. Gli anziani sono i più colpiti: **quasi 1 milione e mezzo di ultrasettantacinquenni (il 22% della popolazione in quella fascia di età si trova in condizione di disabilità e 1 milione di essi sono donne)**. Un aspetto rilevante per le condizioni di vita degli anziani è costituito dalla **tipologia di limitazioni funzionali** e dal **livello di riduzione dell'autonomia personale** a provvedere alla cura di sé (lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, ecc.) o a **svolgere le attività domestiche quotidiane** (preparare i pasti, fare la spesa, usare il telefono, prendere le medicine, ecc.). Si tratta in gran parte di **ultrasettantacinquenni (1 milione e 200mila)**, quasi **1 su 5** in questa fascia di età. Passando ad esaminare le **limitazioni nelle attività quotidiane strumentali di tipo domestico**, si stima che, complessivamente, **il 30,3% degli anziani ha gravi difficoltà a svolgerle; dopo i 75 anni, tale valore sale a quasi 1 anziano su 2 (47,1%)**.

¹ Sul tema delle politiche sociali e sanitarie nel PNRR si vedano le sezioni dedicate alle [Missioni 5 e 6](#) all'interno del tema web [Il piano nazionale di ripresa e resilienza](#) sul sito istituzionale della Camera dei deputati.

² Denominato ["Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia"](#) (v. pag. 456).

³ Le informazioni sopra riportate sono tratte dal [documento depositato il 24 marzo 2021 dal Presidente dell'Istat](#) in occasione dell'audizione presso il Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'11,2% degli anziani riferisce **gravi difficoltà** in almeno **un'attività di cura della persona**. Nella popolazione di **15 anni e più** il **2% ha gravi limitazioni nella vista**, il **4,1% nell'udito** e il **7,2% nel camminare**. La **“geografia della disabilità”** vede al primo posto le Isole, con una prevalenza del **6,5%**, contro il **4,5%** del Nord ovest. La **violenza fisica o sessuale** subita dalle donne raggiunge il **31,5%** nell'arco della vita, ma per le donne con problemi di salute o disabilità la situazione è più critica. La violenza fisica o sessuale raggiunge il **36% tra coloro** che dichiarano di avere **una cattiva salute**, il **36,6%** fra chi ha **limitazioni gravi**.

Gli **ambiti di intervento della delega** al Governo sono⁴:

- ✓ **definizioni della condizione di disabilità**, revisione, riordino e semplificazione della **normativa di settore**;
- ✓ **accertamento della condizione di disabilità** e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- ✓ **valutazione multidimensionale della disabilità**, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- ✓ **informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione**;
- ✓ **riqualificazione dei servizi pubblici** in materia di **inclusione e accessibilità**;
- ✓ istituzione di un **Garante nazionale delle disabilità**;
- ✓ potenziamento dell'**Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- ✓ **disposizioni finali e transitorie**.

Nell'esprimere l'apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Governo, il deputato del PD, **Stefano Lepri**, auspicando che la delega non sia un alibi, avendo il Governo già ora molte possibilità di operare anche senza aspettare una legge, [ha dichiarato, intervenendo in Aula](#), che: “su questi temi occorre sicuramente **razionalizzare**, occorre sicuramente **semplificare**, occorre sicuramente **rafforzare**”.

“Il Pd ha fatto delle norme di salvaguardia dei diritti acquisiti un suo principio inderogabile e vigilerà, con grande determinazione, affinché vi sia una **giusta attuazione della legge**. I **decreti attuativi** – ha affermato [Elena Carnevali intervenendo in Aula](#) per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Pd alla Legge delega – dovranno tradursi **in più diritti e maggiori opportunità** e non in una semplice razionalizzazione **nell'utilizzo delle risorse**”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge “Delega al Governo in materia di disabilità” ([AC 3347](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente

Si segnala, inoltre, il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati [“Il tema della disabilità nel contesto normativo italiano ed internazionale”](#).

⁴ Vedi anche il [comunicato del Consiglio dei Ministri n. 43 del 27 ottobre](#).

OGGETTO E FINALITÀ DELLA DELEGA (ART. 1)

Il **Governo è delegato** ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, **uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino** delle disposizioni vigenti **in materia di disabilità**, in attuazione degli **articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione** e in conformità alle previsioni della **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** (*Convention on the Rights of persons with disabilities*, (CRPD) e del relativo **Protocollo opzionale**, ratificata con **legge 3 marzo 2009, n. 18** nonché alla **Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030** della Commissione europea del 3 marzo 2021, e alla **risoluzione sulla protezione delle persone con disabilità adottata dal Parlamento europeo il 7 ottobre 2021**, al fine di **garantire alla persona con disabilità** di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio **dei suoi diritti civili e sociali**, compresi il **diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa**, nonché l'**effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi**, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'**autonomia della persona** con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei **principi di autodeterminazione e di non discriminazione**.

Viene disciplinata dettagliatamente la **procedura di emanazione dei decreti legislativi**, particolare attenzione è dedicata all'**esame parlamentare** e all'**intesa** da sancire in sede di **Conferenza unificata**⁵. Per i dettagli si rinvia al testo del provvedimento, qui segnaliamo due aspetti significativi: intanto viene stabilito che il **Governo assicura**, nella predisposizione dei decreti legislativi, la **leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali** e che si avvale del **supporto dell'Osservatorio nazionale per la disabilità**.

Viene, inoltre, specificato che i decreti legislativi intervengono, **progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, comprese** quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**), nei seguenti ambiti:

- ✓ **definizioni della condizione di disabilità**, revisione, riordino e semplificazione della **normativa di settore**;
- ✓ **accertamento della condizione di disabilità** e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- ✓ **valutazione multidimensionale della disabilità**, realizzazione del **progetto personalizzato** e di **vita indipendente**;
- ✓ **informatizzazione dei processi valutativi** e di **archiviazione**;
- ✓ **riqualificazione dei servizi pubblici** in materia di **inclusione e accessibilità**;
- ✓ istituzione di un **Garante nazionale delle disabilità**;
- ✓ potenziamento dell'**Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri⁶;
- ✓ disposizioni finali e transitorie.

⁵ Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

⁶ Punto inserito nel corso dell'esame referente.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA (ART. 2)

Il provvedimento reca i **principi e criteri direttivi** ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega. Preliminarmente però, traccia in modo più specifico i **confini dell'attività normativa del Governo**, diretta al coordinamento, formale e sostanziale, di tutte le disposizioni normative vigenti, incluse quelle di recepimento ed attuazione della normativa europea, in modo di assicurare e migliorare la coerenza della normativa di settore e ad adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

Sono poi individuati, dopo le modifiche approvate dalla Commissione Affari sociali, **otto ambiti** all'interno di ciascuno dei quali sono previsti **specifici principi e criteri direttivi**. Più nel dettaglio:

a) con riguardo alle **definizioni della condizione di disabilità, alla revisione, al riordino e alla semplificazione della normativa di settore:**

- 1) adozione di una **definizione di disabilità** coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)*, anche integrando la [legge 5 febbraio 1992, n.104](#), e introducendo disposizioni che prevedano una **valutazione di base della disabilità** distinta da una **successiva valutazione multidimensionale** fondata sull'approccio bio-psico sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui può accedere, **finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato** e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
- 2) adozione della **Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute** - *International Classification of Functioning Disability and Health (ICF)*, e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione ai fini della descrizione della disabilità congiuntamente alla **Classificazione internazionale delle malattie (ICD)**, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e ad ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
- 3) separazione dei **percorsi valutativi per le persone anziane** da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;
- 4) adozione di una definizione di **profilo di funzionamento coerente** con la Classificazione ICF e con le disposizioni della CRPD e che tenga conto della Classificazione ICD;
- 5) introduzione nella [legge 5 febbraio 1992, n.104](#), della definizione di **"accomodamento ragionevole"**, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della CRPD;

Ai sensi dell'articolo 2 della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* (CRPD) per “**accomodamento ragionevole**” si intendono le **modifiche** e gli **adattamenti necessari ed appropriati** che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo e che vengono adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per **garantire alle persone con disabilità** il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di **tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali**.

b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

- 1) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, si accerti la **condizione di disabilità e la necessità di sostegno**, di **sostegno intensivo** o di **restrizione della partecipazione della persona** ai fini dei correlati benefici e istituti⁷;
- 2) al fine di **semplificare gli aspetti procedurali ed organizzativi**, in modo da assicurare tempestività, efficienza trasparenza e tutela della persona con disabilità razionalizzazione e unificazione in **un'unica procedura del processo valutativo, degli accertamenti afferenti all'invalidità civile**, alla cecità civile, alla sordità civile, alla sordocecità, **delle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità** e all'accertamento della disabilità **ai fini dell'inclusione lavorativa**, alla concessione di **assistenza protesica, sanitaria, riabilitativa**, delle valutazioni utili alla **definizione del concetto di non autosufficienza** e delle valutazioni relative al **possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ad agevolazioni** fiscali, tributarie e della mobilità e di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo le specificità e le autonome rilevanze delle diverse forme di disabilità;
- 3) prevedere al **progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità** previste dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992⁸;
- 4) **affidamento ad un unico soggetto pubblico della competenza esclusiva medico-legale sulle procedure** valutative, garantendone **l'omogeneità nel territorio nazionale** e realizzando, anche **a fini deflativi del contenzioso giudiziario**, una **semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo** di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della procedura di

⁷ Ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza con la CRPD.

⁸ Pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.

accertamento della condizione di disabilità, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria⁹;

- 5) previsione di un efficace e trasparente **sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni** rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche di dati già esistenti, prevedendo anche **specifiche situazioni comportanti l'irriducibilità nel tempo**, fermi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente;

c) con riguardo alla **valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del **progetto di vita individuale, personalizzato** e partecipato:**

- 1) prevedere **modalità di coordinamento tra le Amministrazioni** coinvolte per l'integrazione della programmazione nazionale sociale e sanitaria;
- 2) prevedere che la **valutazione** multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di **Unità di valutazione multidimensionale** che devono essere composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e progettazione in ambito sociosanitario e socio-assistenziale¹⁰;
- 3) prevedere che la **valutazione multidimensionale** sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla **predisposizione del progetto personalizzato** e al **monitoraggio nel tempo** dei suoi effetti, tenendo conto nell'ambito della valutazione delle differenti disabilità;
- 4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri l'elaborazione di un **progetto di vita personalizzato**, sulla base di un **approccio multidisciplinare** e con la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta. Tale progetto individua i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che **garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali**, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il **diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali**;
- 5) prevedere che il **progetto di vita** sia diretto a **realizzare gli obiettivi della persona** secondo i suoi **desideri**, le sue **aspettative** e le sue **scelte**, individuando le barriere ed i facilitatori che incidono sui contesti di vita. Dovrà essere assicurato il rispetto dei principi al riguardo sanciti dalla CRPD, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere attivati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, inclusi quelli lavorativi e scolastici, nonché quelli culturali, sportivi e relativi a ogni altro contesto di inclusione sociale;
- 6) assicurare l'adozione degli **"accomodamenti ragionevoli"** necessari a consentire l'effettiva **individuazione ed espressione della volontà dell'interessato** e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, anche quando sia soggetto

⁹ Di cui all'[articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295](#)

¹⁰ Ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del DPCM 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario.

a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità;

- 7) prevedere che sia **garantita** comunque **l'attuazione del progetto di vita personalizzato** e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, mediante le **risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni** ai sensi della normativa vigente;
- 8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione del progetto di vita personalizzato e partecipato **coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore**¹¹;
- 9) prevedere che nel **progetto di vita personalizzato** venga indicato l'insieme delle **risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private**, attivabili anche in seno alla **comunità territoriale** e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione alla progettazione, stabilendo le ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito con obbligo di rendicontazione secondo i criteri predefiniti nel progetto stesso;
- 10) prevedere che, nell'ambito del **progetto di vita personalizzato** e partecipato, siano **individuati tutti i sostegni e gli interventi** idonei e pertinenti a **garantire il superamento delle condizioni di emarginazione** e il **godimento su base di uguaglianza con gli altri**, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso **l'accomodamento ragionevole** di cui all'articolo 2 della CRPD;
- 11) prevedere l'**individuazione** nel **progetto personalizzato di figure professionali** con il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari, ferma restando la **facoltà di autogestione** del progetto da parte della persona con disabilità;
- 12) prevedere che, nell'ambito del **progetto** di vita personalizzato diretto ad assicurare inclusione e partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere **individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita** che supportino la **vita indipendente** delle persone con disabilità in età adulta, **favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione**¹², anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle Missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;
- 13) prevedere eventuali **forme di finanziamento aggiuntivo** per le finalità dirette al **reperimento di figure professionali** specializzate per l'attuazione del progetto e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate alla istituzionalizzazione **a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente**.

¹¹ Attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#).

¹² Come previsto dall'articolo 8 della [legge 5 febbraio 1992, n.104](#), e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi: istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, **piattaforme informatiche accessibili e fruibili¹³ e interoperabili** che, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati personali: supportino i **processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati**; consentano la **consultabilità delle certificazioni**, delle **informazioni riguardanti i benefici** economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità; garantiscano in ogni caso la **semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti** delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli; contengano anche le **informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari** o alle **persone che hanno cura** della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:

- 1) prevedere l'individuazione, presso ciascuna Amministrazione di una **figura dirigenziale** preposta alla **programmazione strategica della piena accessibilità alle amministrazioni**, fisica e digitale, da parte delle persone con disabilità¹⁴;
- 2) prevedere la **partecipazione dei rappresentanti delle associazioni** maggiormente rappresentative delle persone con disabilità alla **formazione** della sezione **del piano** relativa alla programmazione strategica;
- 3) introdurre tra gli **obiettivi di produttività delle Amministrazioni¹⁵** quelli specificamente volti a **rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità** delle persone con disabilità;
- 4) prevedere che i **rappresentanti delle associazioni** delle persone con disabilità possano **presentare osservazioni** ai documenti¹⁶, relativamente ai profili che riguardano l'accessibilità e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- 5) prevedere che **il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità** alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte delle persone con disabilità sia **inserito tra gli obiettivi** da valutare ai fini della **performance del personale dirigenziale**;
- 6) prevedere la **nomina da parte dei datori di lavoro pubblici** di un **responsabile del processo di inserimento** in ambiente di lavoro delle persone con disabilità¹⁷, anche al fine di **"garantire l'accomodamento ragionevole"**¹⁸;
- 7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare **nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato** che assicurino alle persone con

¹³ [Ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4.](#)

¹⁴ Nell'ambito del piano previsto dall'articolo 6, del [decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113.

¹⁵ Di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

¹⁶ Di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

¹⁷ Ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

¹⁸ Di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;

- 8) estendere il **ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni**¹⁹, alla **mancata attuazione o alla violazione** degli standard di qualità dei servizi essenziali all'inclusione sociale oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;

f) con riguardo all'istituzione del Garante nazionale delle disabilità:

- 1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, per la **tutela e promozione dei diritti** delle persone con disabilità, avente natura indipendente e collegiale²⁰;
- 2) definirne le **competenze**, i **poteri**, la **composizione** e la **struttura organizzativa**, disciplinandone le **procedure** e attribuendo a esso le funzioni, tra le quali:
 - raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino **discriminazioni o violazioni dei propri diritti**, anche attraverso la previsione di un **centro di contatto dedicato**;
 - richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
 - **formulare raccomandazioni e pareri** alle Amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, sollecitando o proponendo **interventi, misure o accomodamenti**;
 - promuovere **campagne di sensibilizzazione** e comunicazione e **progetti di azioni positive**, in particolare nelle istituzioni scolastiche;
 - trasmettere annualmente una **relazione sull'attività svolta alle Camere**, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità²¹, ridefinirne le **competenze** e **potenziarne la struttura** organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'autorità politica delegata in materia di disabilità;

h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

- 1) **coordinare le disposizioni introdotte** dai decreti legislativi **con quelle ancora vigenti**, facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati, **“al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti”**;
- 2) definire²² le **procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione,

¹⁹ Ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

²⁰ Originariamente il testo del disegno di legge qualificava il garante come organo monocratico.

²¹ [Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.](#)

²² Anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una **disciplina di carattere transitorio**, volta a individuare e **garantire obiettivi di servizio**, promuovendo la collaborazione tra i **soggetti pubblici e i privati**, compresi gli enti operanti nel **terzo settore**.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 3)

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede:

- con le risorse del **Fondo per la disabilità e la non autosufficienza**²³;
- con le **risorse disponibili nel PNRR**, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;
- mediante **razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse** previste a legislazione vigente **per il settore della disabilità**.
- Agli oneri derivanti dal **potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità**²⁴, pari a **800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, **le amministrazioni competenti** provvedono **con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente** e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

²³ Di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. [L'articolo 48 della Legge di bilancio 2022 \(AS 2448\)](#) attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la **nuova denominazione** di **"Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità"**, e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Il Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026.

²⁴ "Dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera g."